



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 733/2024/DG

Il giorno 13/08/2024

Il Direttore Generale

**Marco Bosio**

ha adottato la seguente Deliberazione:

### **OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELL'ATTO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RICOMPRESI NELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RHO.  
CIG 8105530EF1; CUP B44E17000350002**

**Nessun onere**

## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, a oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421" e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 11.08.2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

**VISTA**, altresì, la Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

**RICHIAMATA** la D.G.R. X/4477 del 10.12.2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

**ATTESO** che l'ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera G. Salvini;

**PREMESSO** che il Responsabile del procedimento riferisce in merito ai presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificamente di seguito argomentato;

**RICHIAMATA** la deliberazione DG n. 944 del 11 ottobre 2019 di aggiudicazione dei lavori ricompresi nell'intervento di adeguamento prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Rho, all' A.T.I. tra AR.F.A.TECH S.r.l. di Bari (BA) ed EFFAR S.r.l. di Bari (BA), per un importo pari ad € 1.801.737,14, compresi € 163.361,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa I.V.A. al 10%;

### **VISTI:**

- il contratto di affidamento dei lavori in oggetto, sottoscritto in data 11 marzo 2020;
- il contratto per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sottoscritto con la società Progettisti Associati Tecnarco S.r.l. in data 17 settembre 2020;
- il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'appaltatore in data 07 ottobre 2020, che prevede l'ultimazione dei lavori entro il termine di 30 mesi dalla data di consegna;

**DATO ATTO** che il progetto esecutivo dei lavori ricompresi nel contratto di appalto in oggetto prevede la realizzazione ed installazione presso il Presidio Ospedaliero di Rho delle seguenti opere:

- un montalettighe antincendio denominato C1;
- una scala esterna denominata J;
- una scala esterna denominata T ed un montalettighe antincendio denominato T1;
- la sostituzione delle porte degli impianti elevatori esistenti e la realizzazione di opere edili nei vani ascensori.

**RICHIAMATA** la nota prot. 66836 del 26.11.2020 con cui è stata concessa all' A.T.I. affidataria dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, per un importo pari a € 360.347,42 oltre I.V.A. al 10%;

**DATO ALTRESI' ATTO** che:

a) in data 16 luglio 2021, ASST Rhodense ha emesso lo Stato Avanzamento Lavori (di seguito "SAL") n. 1, con cui sono stati contabilizzati i lavori e le somministrazioni effettuate da AR.F.A.TECH S.r.l. fino alla data del 16 luglio 2021, al netto del ribasso d'asta (€ 55.970,96), del recupero dell'anticipazione del 20% del valore indicato nel SAL (€ 31.001,70) e della ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni sul lavoro di € 775,04, per un importo complessivo pari a € 123.231,74, interamente pagato da ASST Rhodense.

b) Nel corso dell'esecuzione sono intervenuti ritardi nella realizzazione delle opere, sino alla interruzione dei lavori in data 24 marzo 2022.

c) Tra il 13 luglio 2021 e il 1° giugno 2023, a seguito di sopralluoghi in cantiere, il direttore dei lavori ha trasmesso ad AR.F.A.TECH S.r.l. nove ordini di servizio, lamentando il mancato rispetto del progetto esecutivo e, dopo l'interruzione, ordinando l'immediata ripresa dei lavori.

d) In varie occasioni, ASST Rhodense ha contestato ad AR.F.A.TECH S.r.l. la responsabilità per i ritardi, prima, e l'abbandono del cantiere, poi.

e) In particolare, ASST Rhodense ha sostenuto:

- in merito alla scala J: che le difficoltà di cantierizzazione evidenziate dall'impresa non giustificano il ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia perché avrebbero dovuto essere valutate in sede di offerta ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale, sia perché le soluzioni alternative proposte da ASST Rhodense non sono mai state concretamente prese in considerazione da AR.F.A.TECH S.r.l.;

- in merito alla scala/montalettighe antincendio T-T1: i) che le variazioni progettuali e le difficoltà di gestione del cantiere, determinate dalla risoluzione in danno di AR.F.A.TECH S.r.l. nei confronti del subappaltatore delle opere strutturali, non giustificano il notevole ritardo nell'esecuzione del contratto; ii) che i getti di calcestruzzo degli ultimi due livelli presentino (come confermato dalle indagini successivamente eseguite in situ su richiesta della Direzione Lavori) caratteristiche meccaniche non rispondenti ai requisiti prescritti nel Progetto Esecutivo;

- in merito al vano ascensori C: che, nonostante gli ordini di servizio, AR.F.A.TECH S.r.l. non avrebbe mai intrapreso i lavori di accantieramento, scavo e spostamento dei sottoservizi necessari alla realizzazione del vano ascensore e compresi nell'appalto;

- in merito alla sostituzione delle porte degli impianti elevatori: che nonostante l'approvazione delle variazioni proposte da AR.F.A.TECH S.r.l., quest'ultima non avrebbe avviato le operazioni di sostituzione delle porte, e non avrebbe fornito il cronoprogramma di dettaglio e le schede di sottomissione dei materiali.

f) Per contro, AR.F.A.TECH S.r.l. ha lamentato l'aumento dei prezzi dei materiali nel corso dell'esecuzione del contratto, i maggiori costi sostenuti a seguito della diffusione dell'epidemia Covid-19, le difficoltà di cantierizzazione e pretesi errori progettuali rispetto allo spostamento dei sottoservizi (rivelatosi imprevisto e imprevedibile), i quali avrebbero reso impossibile l'avvio e il completamento delle opere oggetto del contratto.

g) In tal quadro, le Parti hanno avviato le trattative volte a trovare un punto di sintesi delle rispettive posizioni.

h) In data 9 novembre 2023, il Direttore dei lavori ha adottato il SAL n. 2, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 26 giugno 2023, dal quale risulta un residuo dell'anticipazione

corrisposta ad AR.F.A.TECH S.r.l. e non ancora recuperata con esecuzione dei lavori di € 196.285,84, esclusa la penale per mancata ultimazione delle opere.

**VISTO** l'art. 1372 del Codice Civile che prevede i contratti possano essere risolti per mutuo consenso tra le parti;

**VISTI** l'art. 1965 del Codice Civile e l'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, che consentono di definire in via conciliativa le controversie e dunque anche pervenire alla risoluzione consensuale di un contratto;

**RILEVATO** che le parti del contratto di appalto hanno infine trovato un accordo per la definizione complessiva delle criticità legate all'adempimento del contratto in oggetto, procedendo alla modifica ed alla risoluzione consensuale del contratto alle condizioni e nei termini dettagliati nello schema dell'atto di risoluzione consensuale del contratto (allegato n. 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che AR.F.A.TECH S.r.l. si impegna a completare e collaudare tutte le opere previste dal suddetto atto entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale del contratto;

**DATO ATTO** che, a fronte dell'esecuzione delle opere previste dallo schema di atto di risoluzione contrattuale consensuale di cui trattasi, ed a condizione della loro corretta esecuzione e dell'esito favorevole del relativo collaudo, ASST Rhodense riconoscerà ad AR.F.A.TECH S.r.l. i corrispettivi dettagliati nel sopra citato atto di risoluzione contrattuale consensuale, per complessivi € 224.989,29, che verranno utilizzati a compensazione del debito dell'impresa di € 196.285,84 nei confronti dell'Amministrazione, con un saldo finale a favore di AR.F.A.TECH S.r.l. di € 28.703,45, oltre I.V.A. al 10%;

**PRESO ATTO** che, a fronte della corretta esecuzione degli obblighi previsti nell'atto di risoluzione consensuale del contratto, si riterranno risolte tutte le divergenze tra le parti e soddisfatta ogni loro contrapposta pretesa;

**RILEVATO** che, in conseguenza di un'azione intenzionale malevola esterna, a decorrere dal 6 giugno u.s. è venuta meno la possibilità di accedere al sito web aziendale e pertanto la pubblicazione on line dei provvedimenti amministrativi è garantita mediante il sito web aziendale provvisorio;

**PRESO ATTO** che il Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

**RITENUTO** di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere del Direttore Sanitario e, vista la L.R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario;

## **DELIBERA**

**per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:**

1. **di approvare** lo schema di atto di risoluzione contrattuale consensuale del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori ricompresi nell'intervento di adeguamento prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero di Rho (allegato n. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare mandato** al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale di procedere alla sottoscrizione del suddetto atto di risoluzione contrattuale consensuale;
3. **di dare atto** che, richiamato quanto in premessa, la pubblicazione on line del presente provvedimento viene garantita mediante il sito web aziendale provvisorio;
4. **di dare altresì atto** che l'onere che si genererà dalla realizzazione dei lavori previsti dal presente provvedimento, troverà copertura, in sede di collaudo delle opere, con il finanziamento attribuito dal Decreto Regione Lombardia n. 5828/2017.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO(\*)**

(Paola Bianco)

---

**IL DIRETTORE SANITARIO(\*)**

(Giorgia Saporetti)

---

**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO(\*)**

(Emiliano Gaffuri)

---

**IL DIRETTORE GENERALE(\*)**

(Marco Bosio)

---

*\*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

**ATTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CONSENSUALE**

tra

- **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE** (C.F. e P. IVA 09323530965), con sede in Garbagnate Milanese (MI), Viale Forlanini n. 95, in persona del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, \_\_\_\_\_, delegato dal legale rappresentante dell'ASST RHODENSE;

e

- **l'ATI composta da AR.F.A.TECH S.R.L.** (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_), con sede in Bari, viale Ottorino Respighi 7, mandataria, e **EFFAR S.r.l.** (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_), con sede in Bari, viale Ottorino Respighi 67, mandante, in persona del legale rappresentante della mandataria \_\_\_\_\_;

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

a) In esito all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, con contratto n. rep. Numero 106-2020 dell'11 marzo 2020 (di seguito "**Contratto**"), ASST Rhodense ha affidato all'ATI composta da Er.f.a.tech Srl ed Effar Srl (di seguito Arfatech) l'esecuzione dei *«lavori ricompresi nell'intervento di adeguamento prevenzione incendi del presidio ospedaliero di Rho»*, con scadenza contrattuale fissata all'8 aprile 2023.

b) Il valore complessivo del Contratto è pari a € 1.801.737,14 (al netto del ribasso d'asta del 28,565%), comprensivi di € 163.361,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10%.

c) Il valore del Contratto è stato calcolato sommando gli importi delle categorie di lavori posti a base di gara, al netto del ribasso d'asta, ossia:

- € 595.703,823 per le opere edili;
- € 504.779,412 per le opere strutturali;
- € 241.299,822 per gli impianti elevatori;
- € 269.741,41 per gli impianti elettrici;
- 10.737,2607 per gli impianti meccanici;

- € 163.361,03 per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

**d)** I lavori compresi nel Contratto riguardano:

- Montalettighe antincendio C1;
- Scala J;
- Scala T e montalettighe antincendio T1;
- Sostituzione porte impianti elevatori esistenti e opere edili nei vani ascensori.

**e)** La stazione appaltante ha erogato a favore di Arfatech un'anticipazione del 20% del valore contrattuale (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.lgs. 50/2016, per un importo pari a € 360.347,42.

**f)** In data 16 luglio 2021, ASST Rhodense ha emesso lo Stato Avanzamento Lavori (di seguito "SAL") n. 1, con cui sono stati contabilizzati i lavori e le somministrazioni effettuate da Arfatech al 16 luglio 2021, al netto del ribasso d'asta (€ 55.970,96), del recupero dell'anticipazione del 20% del valore indicato nel SAL (€ 31.001,70) e della ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni sul lavoro (€ 775,04), per un importo complessivo pari a € 123.231,74, interamente pagato da ASST Rhodense.

**g)** Nel corso dell'esecuzione sono intervenuti ritardi nella realizzazione delle opere, sino alla interruzione dei lavori in data 24 marzo 2022.

**h)** Tra il 13 luglio 2021 e il 1° giugno 2023, a seguito di sopralluoghi in cantiere, il direttore dei lavori ha trasmesso ad Arfatech nove ordini di servizio, lamentando il mancato rispetto del progetto esecutivo e, dopo l'interruzione, ordinando l'immediata ripresa dei lavori.

**i)** In varie occasioni, l'Amministrazione ha contestato ad Arfatech la responsabilità per i ritardi, prima, e per l'abbandono del cantiere, poi.

**l)** In particolare, l'Amministrazione ha sostenuto:

- in merito alla scala J: che le difficoltà di cantierizzazione evidenziate dall'impresa non giustifichino il ritardo nell'esecuzione dei lavori, sia perché avrebbero dovuto essere valutate in sede di offerta ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale, sia perché le soluzioni alternative proposte da ASST

Rhodense non sono mai state concretamente prese in considerazione da Arfatech;

- in merito alla scala/montalettighe antincendio T-T1: i) che le variazioni progettuali e le difficoltà di gestione del cantiere, determinate dalla risoluzione in danno di Arfatech nei confronti del subappaltatore delle opere strutturali, non giustificano il notevole ritardo nell'esecuzione del contratto; ii) che i getti di calcestruzzo degli ultimi due livelli presentino (come confermato dalle indagini successivamente eseguite in situ su richiesta della DL) caratteristiche meccaniche non rispondenti ai requisiti prescritti nel Progetto Esecutivo;
- in merito al vano ascensori C: che nonostante gli ordini di servizio, Arfatech non avrebbe mai intrapreso i lavori di accantieramento, scavo e spostamento dei sottoservizi necessari alla realizzazione del vano ascensore e compresi nell'appalto;
- in merito alla sostituzione delle porte degli impianti elevatori: che nonostante l'approvazione delle variazioni proposte da Arfatech, quest'ultima non avrebbe avviato le operazioni di sostituzione delle porte, e non avrebbe fornito il cronoprogramma di dettaglio e le schede di sottomissione dei materiali.

**m)** Per contro, Arfatech ha lamentato l'aumento dei prezzi dei materiali nel corso dell'esecuzione del contratto, i maggiori costi sostenuti a seguito della diffusione del Covid-19, le difficoltà di cantierizzazione e pretesi errori progettuali rispetto allo spostamento dei sottoservizi (rivelatisi imprevisti e imprevedibili), i quali avrebbero reso impossibile l'avvio e il completamento delle opere oggetto del contratto.

**n)** In tal quadro, le Parti hanno avviato le trattative volte a trovare un punto di sintesi delle rispettive posizioni.

**o)** In data 9 novembre 2023, il Direttore dei lavori ha adottato il Sal n. 2, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 26 giugno 2023, dal quale risulta un residuo dell'anticipazione corrisposta ad Arfatech e non ancora recuperata con esecuzione dei lavori di € 196.285,84, esclusa la penale per mancata ultimazione delle opere.

**p)** Le Parti hanno infine trovato un accordo per la definizione complessiva della

questione, nei termini che seguono.

\*\*\*

**Tutto ciò premesso**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

**1.1.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 – OGGETTO**

**2.1.** Le Parti dichiarano di voler modificare il Contratto nei termini che seguono e di voler consensualmente risolvere il Contratto a decorrere dalla data di collaudo delle opere la cui esecuzione è prevista nei successivi articoli del presente atto.

**ART. 3 – OBBLIGHI DI ARFATECH**

**3.1.** Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, Arfatech si impegna ad eseguire tutte le opere necessarie al completamento dell'impianto montalettighe antincendio, compreso il suo collaudo, così come descritte nell'allegato 1 al presente atto e così come risultanti dal progetto contrattuale, relativamente alla sola parte dell'impianto montalettighe antincendio.

**3.2.** Nello stesso termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, Arfatech si obbliga ad eseguire le opere strutturali necessarie ad assicurare il collaudo statico delle opere strutturali relativo alla scala/montalettighe antincendio T-T1, ossia:

- il completamento delle travi di collegamento in calcestruzzo;
- la carpenteria metallica principale: apposizione dei pianerottoli con i relativi controventi, della colonna principale e dei grigliati dei gradini;
- quant'altro richiesto dal collaudatore ai sensi del D.P.R. 380/2001 .

**3.3.** Arfatech prende atto e accetta che imprese terze effettuino ulteriori lavori e/o attività propedeutiche al collaudo dell'impianto elevatore non previste dai precedenti punti 3.1 e 3.2, consistenti in particolare nella realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla linea di alimentazione in ordinaria FM e Emergenza a monte del QE di alimentazione del montalettighe antincendio.

**3.4.** Alla data di sottoscrizione del presente atto, Arfatech si obbliga a consegnare il progetto strutturale costruttivo per la realizzazione della sottostruttura del rivestimento del fabbricato T-T1 in pannelli “a sandwich”;

**3.5.** Sempre nel termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, Arfatech si impegna a realizzare il sistema di raccolta dell’acqua del vano-fossa del montalettighe antincendio (tramite pozzetto esterno collegato alla fossa ascensore), compresi l’inserimento e l’alimentazione della pompa per lo smaltimento delle acque nell’impianto fognario già esistente

**3.6.** Nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, Arfatech si obbliga a fornire ad ASST Rhodense n. 17 porte antincendio, mediante consegna presso il P.O. di Passirana di Rho, via Settembrini n.1, con esclusione di qualsiasi obbligo di posa.

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DI ASST RHODENSE**

**4.1.** A fronte dell’esecuzione delle opere che precedono, e a condizione della loro corretta esecuzione e dell’esito favorevole del relativo collaudo, ASST Rhodense riconosce ad Arfatech i seguenti importi per le rispettive causali:

- a) € 19.212,49 (diciannovemiladuecentododici/49) per le opere strutturali finalizzate al collaudo statico, comprensivi della remunerazione degli oneri di sicurezza e del ribasso d’asta. Su tale importo, ASST Rhodense si impegna a riconoscere l’eventuale adeguamento dei prezzi sulla base della normativa vigente alla data di realizzazione delle opere;
- b) un totale di € 105.679,45 (centocinquemilaseicentosettantanove/45) per la fornitura e posa del montalettighe antincendio, composto dall’importo netto di € 69.520,44 (sessantanovemilacinquecentoventi/44) previsto dal contratto, € 32.159,01 (trentaduemilacentocinquantanove/01) a titolo di adeguamento prezzi ed € 4.000,00 (quattromila/00) quale corrispettivo per l’adeguamento della cabina alle dimensioni del vano ascensore;
- c) € 971,28 (novecentosettantuno/28) per la realizzazione del sistema di raccolta dell’acqua del vano-fossa del montalettighe antincendio e l’inserimento della

pompa necessaria allo smaltimento delle acque;

d) € 35.532,01 per opere di completamento necessarie per il collaudo del montalettighe antincendio suddivise in (vedi allegato 1):

d1) opere edili di completamento del vano scala quali impermeabilizzazione copertura (Imprimitura a base bituminosa e manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma), griglia di ventilazione, massetto per pavimenti pianerottoli, pitturazione vano ascensore, corrimano e parapetti;

d2) realizzazione impianto elettrico di alimentazione ascensore e impianto illuminazione vano scale (quadro elettrico di distribuzione QE-SC-T Quadro elettrico Scala T e QE-SC-ML Quadro elettrico di scambio montalettighe antincendio, interruttori magnetotermici, derivazioni a vista a parete, punto luce, apparecchi illuminanti) così come meglio descritte nel Computo metrico Elettrico voci dalla 168 alla 184 e messa a terra alle voci 223 e 224;

d3) Oneri della sicurezza lavori aggiuntivi.

Su tale importo, ASST Rhodense si impegna a riconoscere l'eventuale adeguamento dei prezzi sulla base della normativa vigente alla data di realizzazione delle opere;

e) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la predisposizione del progetto per la realizzazione della sottostruttura dell'ascensore con pannelli a "sandwich";

f) a titolo di adeguamento dei costi sostenuti dall'impresa, un importo complessivo di € 1.051,69 (millecinquantouno/69), così composti: € 532,06 (cinquecentotrentadue/06) secondo la voce n. 273 del computo metrico opere edili: Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici; € 446,11 (quattrocentoquarantasei/11) secondo la voce n. 261 del computo metrico opere edili: formazione voltini; € 73,52 (settantatre/52) voce n. 263 del computo metrico opere edili: rasature;

g) € 6.268,53 (seimiladuecentosessantotto/53) quale importo complessivo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali riferito all'anno 2021;

h) € 25.901,45 (venticinquemilanovecentouno/45) quale importo complessivo per l'adeguamento dei prezzi rispetto agli anni 2022 e 2023;

- i) € 2.281,89 (duemiladuecentoottantuno/89) per l'aumento delle spese generali determinate dalla diffusione del Covid-19;
- l) € 10.447,91 (diecimilaquattrocentoquarantasette/91), al netto dell'applicazione della percentuale del ribasso d'asta (da cui sono esclusi gli oneri di sicurezza), per tutti i lavori estranei al contratto, eseguiti in variazione al progetto esecutivo;

**4.2.** A fronte della fornitura delle porte antincendio, ASST Rhodense si obbliga ad erogare un corrispettivo a favore di Arfatech, determinato in base a quanto effettivamente fornito alla Stazione Appaltante e secondo il prezzo previsto dal computo di gara, al netto dell'importo previsto per la posa e del ribasso d'asta (28,565%).

## **5. MODALITA' DI PAGAMENTO**

**5.1.** Tutti gli importi previsti al punto 4 verranno utilizzati in compensazione al debito dell'impresa (€ 196.285,84) nei confronti dell'Amministrazione.

**5.2.** A seguito della corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente atto, qualora permanga un credito in capo a uno dei contraenti, l'altra parte si obbliga a corrispondere il relativo importo entro 30 giorni dalla conclusione delle prestazioni.

**5.3.** I bonifici verranno eseguiti mediante bonifico ai seguenti IBAN:

- ASST Rhodense: \_\_\_\_\_;

- Arfatech : \_\_\_\_\_;

## **6. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

**7.1.** Con la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente atto, il contratto si intenderà a tutti gli effetti risolto consensualmente, e le Parti dichiarano di essere interamente soddisfatte della regolamentazione dei rapporti pendenti, rinunciando ciascuna nei confronti dell'altra a qualsiasi altra pretesa per qualsiasi titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto contrattuale tra loro intercorso.

**7.2.** Arfatech tiene indenne e manlevato da ogni effetto di legge ASST Rhodense da ogni possibile pretesa che dovesse pervenire all'Amministrazione da parte di terzi in relazione al periodo di durata del contratto di appalto.

**7.3.** A fronte della corretta esecuzione degli obblighi di cui ai punti precedenti, si

riterranno risolte tutte le divergenze tra le Parti e soddisfatta ogni loro contrapposta pretesa.

\*\*\*\*

Allegati:

1. Descrizione delle opere da eseguire relative all'impianto elevatore

Per ASST Rhodense

(\_\_\_\_\_)

Per AR.F.A.TECH Srl

(\_\_\_\_\_)

